



# STORIE DI POSTA

---

*sito sito sitissime*  
dell'Accademia Italiana di Filatelia e Storia postale 

POSTAL HISTORY LETTER WRITING ICONOGRAPHY

## PARTE TERZA

### TIMBRO E FISCHIETTO

Anche se i servizi rurali continuavano a fermare un problema a sé, la loro differenziazione anche formale era andata perdendo importanza con il tempo, specie in un periodo come l'ultimo decennio dell'800 in cui la posta si stava rivelando un volano per il progresso anche sociale, con sempre nuove offerte di servizi e di comodità per il pubblico.

Come rivela il *Bullettino postale* n. 4 del 1888 al § 152, uno dei problemi dell'Amministrazione era ormai di *“accrescere il numero delle rivendite di francobolli e di cartoline postali, risultandole che in molte fra le piccole località non se ne trovano a comperare o non se ne trovano nelle ore in cui gli ufizi di posta stanno chiusi”*. E per ottenere un punto vendita *“anche nei minimi centri di popolazione, sprovvoluti di ufizi e di collettorie,”* si era deciso di introdurre alcune maggiori *“agevolezze”*: tutti i rivenditori di generi di privativa potevano vendere francobolli e cartoline *“senza che debbano essere all'uopo muniti della patente”* il cui costo *“in talune località superava l'aggio che potevano lucrare nel corso di uno o più anni”*; potevano *“provvedersi di francobolli e di cartoline a misura dei bisogni, anche in quantità inferiori a lire 10 per volta, purché sieno sempre per una o più lire rotonde”*, e potevano rifornirsi anche presso le collettorie di 1ª classe, *“colle norme ordinarie”*. E aggiungeva:

In questa occasione si ricorda che anche i porta-lettere rurali debbono essere provveduti di francobolli e di cartoline, per poterne somministrare a chi ne domandi, e sono ammessi a godere dell'aggio che si corrisponde ai rivenditori.

E per agevolare l'opera anche di essi, si autorizzano gli ufizi e le collettorie a darne un fondo a credito a ciascun agente, ritirandone ricevuta da essere conservata, per una somma non eccedente lire 5, che considereranno come un credito autorizzato e che avranno cura di far tenere sempre al completo, assicurandosene ogni due o tre giorni.

Gli ufizi e le collettorie dovranno inoltre invigilare, perché anche gli altri rivenditori, dei quali terranno un elenco, ne sieno sempre provveduti in quantità sufficiente; badando però di non esagerare e di contentarsi che quelli delle piccole località abbiano delle cartoline per corrispondenze e per pacchi, e dei francobolli da centesimi 2, 5, 10 e 20.

Dal che si deduce che l'uso nei piccoli centri di francobolli da 1 cent. o superiori ai 20 cent. e di biglietti postali è da ritenersi inconsueto. Due anni più tardi il *Bullettino postale* n. XII del 1890 al § 575 riprendeva l'argomento con diverse innovazioni, fra cui proprio la promozione dei biglietti postali. Ed è curioso notare la nota che segue la comunicazione: *“NB. Il presente paragrafo è riprodotto a parte, per essere rimesso per cura delle Direzioni provinciali alle collettorie di 2ª classe.”*

Col § 152 dei *Bullettini* dell'anno 1888 fu disposto che tutti i portalettere rurali dovessero essere forniti a credito di un piccolo fondo di francobolli e cartoline per opera degli ufizi cui sono aggregati, e ciò all'oggetto di non costringere i detti agenti ad anticipare denaro. Col § 386 dei *Bullettini* dell'anno stesso fu fatta uguale concessione ai messaggeri viaggianti sulle strade ferrate.

Si avverte ora che nel fondo da darsi a credito ai detti agenti dovrà comprendersi anche qualche biglietto postale, e per i portalettere rurali anche qualche cartolina da centesimi 60 per pacchi; al quale oggetto il fondo dei portalettere stessi potrà essere elevato, quando sia necessario, oltre il limite stabilito col paragrafo precitato dei *Bullettini*, purché non ecceda mai una mesata della loro retribuzione.

Seguendo ora lo stesso ordine di idee, che è quello di mettere gli agenti poco retribuiti in grado di tenersi provveduti, senza loro aggravio, di una quantità sufficiente di carte-valori, si dispone che anche ai collettori di 2ª classe possa essere accordato dagli ufizi cui sono aggregati un fondo a credito di francobolli, biglietti postali e cartoline per corrispondenza e per pacchi, nel limite massimo anche per essi di una mesata della loro retribuzione.

Cadeva così anche quest'ultima differenza. Restava quella dei bolli che però, in un momento di ristrutturazione delle Poste (proprio nel marzo 1889 era nato il Ministero delle Poste e Telegrafi

unificando l'Amministrazione postale e quella dei telegrafi, in precedenza separate anche se entrambe dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici) che portava a frequenti cambiamenti di classe degli uffici e delle collettorie, non aveva ormai più ragione di essere e complicava soltanto la vita. E infatti venne abolito, anche se gradualmente, come si rileva dal nuovo *Bullettino postale telegrafico* n. II del 1889, pubblicato nell'aprile di quell'anno (col fascicolo di marzo infatti la numerazione ripartì da zero, ma in numeri romani). La distinzione, ancora utile nei servizi a denaro, si poteva ottenere altrimenti, con il colore del bollo col nome della provincia che veniva applicato sui moduli vaglia a cura delle Direzioni, prima dell'invio agli uffici.

#### **76. Bolli per le collettorie di 1ª classe.**

A datare dal 1º luglio p. v. i bolli per le collettorie di 1ª classe di nuova istituzione ed i bolli delle collettorie esistenti che debbano essere rinnovati, saranno di forma uguale a quello dei bolli degli uffici; ma gli attuali bolli ottangolari rimarranno in uso, finché sieno adoperabili, tranne che qualche collettoria sia trasformata in ufficio, nel quale caso il suo bollo sarà mutato, sostituendolo con uno cilindrico.

Questa disposizione, suggerita da semplici ragioni di economia, potrebbe però cagionare qualche inconveniente nel servizio dei vaglia, importando che l'ufficio cui sia presentato un vaglia da pagare possa riconoscere a colpo d'occhio se questo sia stato emesso da altro ufficio o da una collettoria.

Si dispone quindi che, dal giorno dell'arrivo del presente, i signori Cassieri facciano adoperare tinta rossa nell'impressione del bollo col nome della provincia sui vaglia in bianco compresi nei libretti di qualunque specie, che sieno per somministrare a collettorie, riservando la tinta nera per quelli da essere somministrati ad uffici di qualunque classe.

In questo modo gli uffici cui sieno presentati vaglia da pagare potranno rilevare a prima vista se sieno stati emessi da un ufficio o da una collettoria; né potrà produrre verun inconveniente il fatto che i libretti ora in uso hanno il detto bollo in nero, poiché le collettorie cui sono assegnati adoperano e continueranno ad adoperare il bollo ottangolare di cui sono provviste, che basta a farle riconoscere per tali.

Così pure non potrà produrre inconvenienti l'altro fatto, che le collettorie da essere trasformate in uffici dopo il 1º luglio continueranno a fare uso per qualche tempo di libretti di vaglia col bollo della provincia in rosso; poiché, quando taluno di essi vaglia superi nell'importo il limite assegnato alle collettorie, l'ufficio cui sarà esibito potrà ricorrere all'elenco degli uffici e da questo desumerà l'avvenuta trasformazione di quella data collettoria.

Quest'ultimo riferimento evidenzia come l'uniformazione degli uffici avesse avuto anche un altro risvolto: con la creazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi il vecchio *Indicatore postale* era stato radicalmente trasformato. Oltre a recepire tutte le informazioni relative al telegrafo (disposizioni e tariffe, quelle internazionali per la via meno costosa; norme per l'accettazione dei telegrammi da parte di uffici postali di località sprovviste di telegrafo) fu stampato annualmente e trasformato da "*pubblicazione ad uso più che altro del pubblico, la quale per gli uffici riusciva superflua o quasi,*" in "*una specie di manuale, che servirà moltissimo agli impiegati, in ispecie a quelli delle poste, i quali vi troveranno tariffe ed elenchi di uso quotidiano*". Da quel momento (la prima edizione apparve nel luglio 1889) comprese l'elenco di tutti gli uffici postali e telegrafici e delle collettorie, con i relativi dati, rendendo superflue le pubblicazioni separate (elenco degli uffici postali e delle collettorie di 1ª classe, elenco delle collettorie di 2ª classe, elenco degli uffici telegrafici ammessi al servizio vaglia, norme e tariffario per gli uffici di località sprovviste del telegrafo) edite periodicamente fino a quel momento.

E sul *Bullettino postale-telegrafico* n. II del 1890 figura un comunicato "*tirato anche a parte, per poter essere distribuito alle collettorie di 2ª classe*", che elimina un'altra limitazione relativa a questi piccoli uffici, e dà loro in uso un'altra carta-valore.

#### **82. Cambio di corrispondenze tassate colle collettorie di 2ª classe**

A seconda delle discipline ora in vigore, le corrispondenze tassate dirette in località servite da collettorie di 2<sup>a</sup> classe debbono essere concentrate negli ufizi dai quali queste dipendono, dandole in carico agli ufizi medesimi; donde spiacevoli ritardi per talune di esse corrispondenze.

Per porre rimedio all'inconveniente si dispone che dal 1<sup>o</sup> aprile p. v. le collettorie di 2<sup>a</sup> classe sieno equiparate sotto questo rapporto agli ufizi ed a quelle di 1<sup>a</sup>, dandosi così loro carico delle corrispondenze ivi dirette. Dallo stesso giorno le collettorie medesime daranno carico ugualmente agli ufizi ed alle collettorie per cui formino dispaccio delle corrispondenze tassate che loro spediscono, per essere distribuite nel rispettivo distretto.

All'oggetto poi di mettere in grado le collettorie predette di applicare i segnatasse sulle corrispondenze non francate, senza costringere i collettori ad anticiparne il prezzo, si dispone che gli ufizi dai quali questi dipendano somministrino ad essi un fondo di segnatasse per lire 5 a credito, conteggiandolo a suo luogo sul foglio d'avviso di n. *ter*, salvo a rinnovarlo, a misura che si vada esaurendo e che i collettori ne abbiano versato l'importo.

Dopo ciò, nell'atto della verifica dei dispacci in arrivo anche le collettorie di 2<sup>a</sup> classe accerteranno l'esistenza delle corrispondenze con tassa, facendo le debite annotazioni sui fogli d'avviso, nel caso di errori in più ed in meno o di correzioni per tassazione insufficiente di qualche oggetto, ed applicheranno sulle dette corrispondenze i segnatasse occorrenti, annullandoli col proprio bollo.

Sui detti fogli d'avviso (modello di n. *ter*) e precisamente su quelli dell'ufizio cui sono rispettivamente aggregate qualora corrispondano con più ufizi, inscriveranno inoltre per memoria l'importo dei segnatasse applicati sulle corrispondenze non franche, tolte dalle proprie buche o cassette e dirette in località servite da esse stesse. (*omissis*)

Le corrispondenze tassate, che per qualsiasi motivo rimanessero indistricuite, o che occorresse rinviare ad altra destinazione, saranno rimesse dalle collettorie agli ufizi del cui distretto fanno parte, accreditandosene sul foglio di avviso di n. *quater*; col quale modello gli renderanno anche conto del consumo dei segnatasse.

E qui si avverte, a scanso di equivoci, che un conto corrente dovrà essere tenuto fra tutti gli ufizi e le collettorie di 1<sup>a</sup> classe, esclusi gli ufizi ambulanti o natanti, che corrispondano con collettorie di 2<sup>a</sup> e fra collettorie di 2<sup>a</sup> che corrispondano fra loro; coll'eccezione che il solo ufizio del cui distretto fanno parte somministrerà ad esse il fondo di segnatasse.

Nel frattempo vi era stata un'altra notevole innovazione, che rivoluzionava il concetto stesso di collettoria, ma di cui finora si è parlato pochissimo, anzi una sola volta.

#### Le prime assicurate di collettoria

A metà settembre 1888, oltre a diverse *Modificazioni alla Istruzione sul servizio della posta-lettere* del 1881, il *Bullettino postale* n. 10 al § 359 ne riportava una notevole in quella *ad uso delle Collettorie di 1<sup>a</sup> classe* che — almeno per un impiego del tutto particolare — ebbero alla fine in dotazione anche i cartellini di assicurazione, quelli con la classica A rossa, di cui è anche riportato un esempio.

I pieghi contenenti i versamenti delle collettorie sono assimilati alle lettere assicurate. Tali pieghi si descrivono sul registro n. 22<sup>bis</sup>, come si pratica sul registro n. 22 per le raccomandate, coll'aggiunta dell'indicazione del valore. Quindi si stacca il corrispondente cartellino conforme al modello seguente e lo si applica sul piego contenente il versamento. Le ricevute da staccarsi dal registro n. 22<sup>bis</sup> sono riunite alla matrice del registro stesso. (Titolo V)

I pieghi contenenti i versamenti non devono aver corso a mezzo degli agenti ferroviari, salvo per le collettorie situate su quelle poche linee ferroviarie o di tramvie, sulle quali il servizio postale è esclusivamente affidato agli agenti suddetti, non viaggiando con alcun treno agenti postali. In tali casi l'importo complessivo del valore contenuto in detti pieghi deve essere indicato sull'involucro esterno del dispaccio. (Titolo X)

Come riportò Francesco Gerini nel primo articolo mai apparso su quest'argomento<sup>1</sup>, in realtà questi speciali plichi assicurati delle collettorie erano stati istituiti già da oltre un anno: esattamente dal 1° luglio 1887, quando si era stabilito che si dovevano “*considerare come lettere assicurate i pieghi contenenti i versamenti degli ufizi, le sovvenzioni, i francobolli, le cartoline ecc.*”<sup>2</sup>. Solo che per le assicurate si usava il registro n. 22<sup>bis</sup>, recante il cartellino con la A rossa, ma “*non essendo le collettorie di 1ª classe provvedute di siffatti registri, si prescrive che le medesime descrivano i propri versamenti sui registri di vecchio modello n. 22*”, ovvero quello delle raccomandate<sup>3</sup>. E probabilmente i primi cartellini con la A rossa furono usati da qualche collettoria su questi plichi già dal 1° luglio 1888, o forse anche prima, visto quanto annunciava al § 102 il *Bullettino postale* n. 3, marzo 1888: ovvero che i fascicoli n. 22, 22<sup>bis</sup> e 253 per le raccomandate, le assicurate e i pacchi avrebbero avuto una numerazione non più annuale ma rinnovata di 500 in 500 numeri (o di 250 per il registro n. 22<sup>bis</sup>), che quest'ultimo sarebbe stato provveduto “*anche alle collettorie di 1ª classe, che li adopereranno invece dei fascicoli di n. 22 di vecchio modello*” e che “*le Direzioni, gli ufizi e le collettorie che esauriranno i fascicoli di qualsiasi delle tre specie avanti il 1° luglio prossimo dovranno mettere a mano subito i nuovi*”.

Per oltre un anno i cartellini con la R rossa figurarono solo su queste speciali corrispondenze d'ufficio. Poi il loro uso venne esteso dal *Regolamento generale per l'esecuzione del servizio postale* approvato dal Regio decreto 20 giugno 1889 n. 6152 (serie 3°) ed entrato in vigore il 1° agosto successivo, che rappresenta la prima importante conseguenza della creazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Al Capo XV, che tratta *Dell'assicurazione delle corrispondenze*, figurano infatti questi articoli:

Art. 120. Il servizio delle assicurazioni è limitato alle direzioni, agli uffizi, compresi quelli fuori del Regno, ed alle collettorie di 1ª classe.

Art. 121. La somma massima che può essere assicurata è:

- a) di lire 10.000 per ciascun piego nei rapporti fra direzioni;
- b) di lire 5.000, pure per ciascun piego, nei rapporti fra direzioni ed uffizi e fra questi;
- c) di lire 100 nei rapporti fra direzioni od uffizi e collettorie, e fra queste.

Art. 122. Gli uffizi di posta debbono dare ricevuta degli oggetti da assicurare, come di quelli da raccomandare. La ricevuta deve contenere, oltre le indicazioni di cui nel secondo capoverso del precedente art. 111<sup>4</sup>, anche quelle del peso preciso in grammi degli oggetti stessi e del valore dichiarato.

Dal 1° agosto 1889, quindi, anche i privati poterono spedire lettere assicurate da una collettoria, anche se con valore dichiarato non superiore alle 100 lire (che però corrispondevano a circa 100 euro odierni). Ma le speciali etichette con la A rossa ebbero solo un anno di vita in questa nuova veste, almeno ufficialmente. Nel novembre successivo infatti il *Bullettino postale-telegrafico* n. VIII, al § 434 annuncia che dal 1° luglio 1890 “*per ragioni di economia*” saranno soppressi “*i cartellini numerati, che si appiccicano sulle corrispondenze raccomandate ed assicurate*”, sostituiti da semplici bolli “R N...” o “ASSICURATO N°...” da completare con il numero scritto a mano. E che anzi la novità ha “*effetto immediato*” per gli uffici di nuova istituzione, “*non essendo intenzione del Ministero di provvederli temporaneamente di fascicoli coi cartellini*”. Allo stesso modo i nuovi bolli sostitutivi dei cartellini sarebbero stati “*provveduti subito agli ufizi di nuova istituzione e pel 1° luglio 1890 agli altri,*” ma solo del tipo per le raccomandate; quello per le assicurate veniva fornito “*soltanto a misura che sieno divenuti logori i loro bolli attuali colla semplice leggenda ASSICURATO,*” che continuavano a usarsi “*aggiungendovi sotto, preceduto dalla lettera N, il numero d'iscrizione dei singoli oggetti sui fascicoli di n. 22<sup>bis</sup>*”.

Qualcuno però fece notare — giustamente — che l'abolizione dei vecchi fascicoli con i cartellini sarebbe stata in contrasto con le “*ragioni di economia*” che avevano consigliato il cambiamento, visto che le rimanenze inutilizzate erano sovente notevoli. Evidentemente allora si usava ascoltare le giuste critiche, tanto che nel marzo 1890 il *Bullettino* n. III pubblicò la seguente rettifica:

### per le corrispondenze raccomandate e assicurate.

Col par. 434 dei *Bullettini* del decorso anno fu disposto che gli ufizi di nuova istituzione dovessero adoperare subito i fascicoli di n. 22 e 22<sup>bis</sup> di nuovo modello, e che gli altri ufizi avessero a porli in uso dal 1° luglio 1890. Essendo ora a cognizione del Ministero che non pochi ufizi e collettorie sono provvisti di un numero ingente di fascicoli di n. 22 e 22<sup>bis</sup> di modello antico, stima conveniente determinare, a scopo di economia, che i fascicoli stessi abbiano ad essere adoperati anche dopo il 1° luglio, fino ad ulteriori disposizioni.

I cartellini con la A rossa, come quelli con la R, continuarono in molti casi ad essere usati a lungo, soprattutto nelle collettorie, che ne facevano un uso limitato (e 250 pezzi erano lunghi da esaurire); il Gerini riporta di averne trovato uno usato addirittura nel settembre 1900, quando mancavano ormai pochi anni alla loro reintroduzione. Ma nella maggior parte dei non molti casi noti di corrispondenze con valore dichiarato spedite da collettorie figura il bollo lineare ASSICURATO N°..., o il vecchio ASSICURATO cui veniva aggiunto a penna, insieme al numero, anche la N.

(Mod. di N. 26 - Ediz. 1890).

Amministrazione delle Poste.

UFFIZIO  
DI

VERGNASCO  
22  
LUGLIO  
93

Il Collettore  
Dacca

Il Sig. Ponte Marco Bernardino  
abitante in <sup>(a)</sup> Di Carpeneto  
è informato essere giunto a questo ufizio postale  
da Casalgrasso  
un <sup>(b)</sup> Raccomandato  
al suo indirizzo, col N. 403, che potrà essere  
consegnato (o pagato, trattandosi di vaglia) a lui  
stesso, o ad un suo delegato, <sup>(c)</sup> mediante ricevuta.

Il detto oggetto è gravato:

di assegno per . . . . . L.	
di diritti postali per . . . . . "	
di diritti doganali per . . . . . "	
di diritti daziali per . . . . . "	
ed in tutto di . . . . . L.	

(a) Via o piazza e numero della casa.  
(b) Oggetto raccomandato ed assicurato, oppure pacco ordinario ed assicurato, oppure cartolina assicurata, oppure vaglia.  
(c) Similmente agli oggetti raccomandati ed ai pacchi ordinari la delegazione ad un terzo può essere fatta qui a tergo.

Quando la collettoria non era abilitata al servizio delle raccomandate, dei pacchi o dei vaglia, al destinatario veniva recapitato un avviso mediante l'apposito mod. 26, con l'invito a ritirare l'oggetto presso l'ufficio postale a cui la collettoria faceva capo, direttamente o a mezzo di un proprio fiduciario, per cui era predisposta la delega al retro.

### Agenti rurali

Dopo le collettorie, fu la volta degli agenti rurali veder crescere le loro attribuzioni. A stabilirlo fu il Regio Decreto 27 gennaio 1890, n. 6619, con la motivazione che si era "ritenuto opportuno accordare alle popolazioni delle campagne maggiori agevolanze nel servizio postale".

Art. 1. Gli agenti rurali delle poste, provveduti di cauzione, sono incaricati, oltreché del recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate e dei pacchi postali...:

a) di ricevere dal pubblico, mentre eseguono le loro corse, corrispondenze da raccomandare e così pure pacchi in partenza, anche con dichiarazione di valore o con assegno, nel limite di lire 50 per pacco;

b) di ricevere del pari somme di denaro nel limite di lire 25, da essere fatte convertire in vaglia postali;

c) di accettare infine per la riscossione vaglia già quietanzati, il cui importo non ecceda la somma medesima.

I detti agenti dovranno rilasciare ricevuta di ciascun oggetto o di ciascuna somma di denaro, staccando le ricevute stesse da apposito libretto a matrice, a fogli numerati.

Art. 2. Il presente decreto avrà effetto dal giorno 1° aprile 1890.

Come spiegava il *Bullettino postale telegrafico* n. II del 1890, al § 77, lo speciale libretto “distinto col n. 44” era composto di 10 foglietti numerati progressivamente. E aggiungeva dettagliate istruzioni sul modo di eseguire il servizio di intermediazione che in effetti il decreto prevedeva.

Pel pagamento delle tasse di spedizione delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia gli agenti stessi avranno facoltà di farsi anticipare una somma approssimativamente bastante, quando tali tasse non sieno già rappresentate per le corrispondenze da francobolli appostivi dai mittenti e pei pacchi dalle relative cartoline<sup>5</sup>; salvo a regolare il conto con ciascun mittente ad operazione compiuta.

Al termine poi di ogni corsa i portalettere consegneranno all'ufficio stesso gli oggetti ed il denaro che abbiano raccolto, esibendogli in ogni caso il libretto di cui sopra, colla scorta del quale l'ufficio dovrà riconoscere se gli oggetti ed il denaro che riceve costituiscono tutto ciò che ciascun agente abbia avuto; dopo di che raccomanderà le corrispondenze, spedisce i pacchi, emetterà o pagherà i vaglia, consegnando ai portalettere le ricevute regolari e le somme dovute, affinché possano portarle agli interessati colla corsa immediatamente successiva. Nel caso di difficoltà, rimanderà gli oggetti stessi od il denaro, unendo altrettanti fogli spiegativi, per norma dei rispettivi mittenti.

Ottenute che abbiano le ricevute regolari degli uffici di posta, oppure le somme corrispondenti ai vaglia riscossi, gli agenti in genere dovranno consegnare subito ogni cosa agli interessati, oppure dovranno restituire a questi gli oggetti respinti ed il denaro pure respinto; regolando ad un tempo con essi il conto di cui sopra per il pagamento delle tasse, quando ne sia il caso.

Un po' macchinoso ma pratico, anche perché consentiva persino a chi abitava nei posti più sperduti e non era pratico di posta, pacchi e vaglia (e in quei tempi di analfabetismo diffuso non era certo un'eccezione) di usufruire dei servizi postali, anche se un po' “alla buona”. E che la cosa funzionasse risulta evidente dalle precisazioni sugli agenti interessati al nuovo servizio, la cui “ruralità” era — come si può scoprire — di varia natura, e in seguito dagli sviluppi che ebbe la novità.

La prima precisazione apparve sul *Bullettino* n. IV dello stesso 1890, al § 216:

Come fu accennato nel Regio decreto del 27 gennaio p.p. l'obbligo di accettare corrispondenze da raccomandare ecc. fu imposto agli agenti rurali nello scopo di accordare maggiori agevolanze alle popolazioni delle campagne.

Tale obbligo non deve quindi estendersi indistintamente a tutti gli agenti designati come rurali nei rispettivi decreti di nomina, ma dev'essere esclusi quelli che, sebbene detti rurali, pure eseguono un servizio urbano perché limitato alle abitazioni site entro il comune ove esiste l'ufficio postale cui sono addetti o nei suoi sobborghi.

L'obbligo di cui trattasi dev'essere affidato in una parola soltanto a quegli agenti rurali che, oltre ad essere provveduti di cauzione, eseguono effettivamente un servizio rurale, ossia servono popolazioni di campagna o frazioni di comune sede di uffici, poste ad una certa distanza da essi.

La seconda precisazione, riportata al § 342 del *Bullettino* n. VIII del 1891, è anche più interessante: stabilisce infatti “che il recapito delle corrispondenze raccomandate dovrà d'ora innanzi essere affidato agli agenti rurali anche se questi non abbiano prestato cauzione,

limitatamente alle corrispondenze raccomandate ufficiali, circolanti in esenzione dalle tasse postali". Non essendo previsti rimborsi in caso di perdita od altro, si poteva anche correre il rischio!



Cartolina-vaglia da 4 lire utilizzata per l'invio di L. 4,80 con l'aggiunta di francobolli nel tassello inferiore, spedita dalla collettoria di Acquaseria il ciascun ufficio o collettoria 16 luglio 1895 e incassata a Milano quattro giorni dopo. Il bollo con il nome dell'ufficio e quello della provincia, che figurano al retro della cartolina, erano applicati a cura della Direzione provinciale prima di inviare questi speciali vaglia a taglio fisso a.

Gli ultimi lineari in uso

I vecchi bolli lineari, ormai in dotazione solo alle collettorie di 2<sup>a</sup> classe, stavano avviandosi verso la fine. Anche perché si rivelavano inadatti persino per l'annullamento dei francobolli, come ci rivela il § 578 del *Bullettino postale* n. XII del 1890, anch'esso "riprodotto a parte, per essere rimesso per cura delle Direzioni provinciali alle collettorie di 2<sup>a</sup> classe". Ed è una comunicazione di notevole interesse, perché sfata la leggenda filatelico-commerciale secondo cui i lineari di collettoria usati come annullatori sarebbero un'eccezione, un uso improprio anche se tollerato, e perciò un qualcosa da far pagare di più. Da nessuna parte mi risulta sia mai stato scritto su documenti postali apparsi prima del 1890 che i lineari di collettoria non dovevano usarsi come annullatori: anzi, nell'*Istruzione sul servizio della posta-lettere* del 1881 all'art. 819 figura scritto che "i Titolari delle collettorie vuotano le cassette postali nei giorni e nelle ore stabilite, imprimono sulle corrispondenze e sui francobolli il bollo della Collettoria...", e le parole "e sui francobolli" sono in corsivo per metterle in maggior evidenza. In effetti rappresentano un'eccezione solo se usati per annullare francobolli prima del 1871, quando erano gli uffici postali ad averli in dotazione, oppure a partire dal dicembre 1890, quando divenne operativa questa nuova disposizione!

**Annullamento dei francobolli apposti su corrispondenze in partenza da collettorie di 2<sup>a</sup> classe.**

Le collettorie di 2<sup>a</sup> classe non autorizzate al servizio delle corrispondenze raccomandate sono per ora provvedute di un piccolo bollo, col solo nome della collettoria stessa, che non consta d'ordinario di più d'un rigo.



Riescendo del tutto insufficiente l'annullamento col detto bollo dei francobolli apposti sulle corrispondenze impostate in esse collettorie, si dispone:

a) che le collettorie medesime applichino il loro bollo non più sui francobolli, ma invece sulla parte bianca dell'indirizzo delle corrispondenze in partenza;

b) che gli ufizi o le collettorie di 1<sup>a</sup> classe, colle quali le dette collettorie di 2<sup>a</sup> corrispondano, annullino i francobolli in parola, applicandovi sopra il proprio bollo del giorno.

Le collettorie di 2<sup>a</sup> classe ammesse al servizio delle corrispondenze raccomandate annulleranno invece da per sé i francobolli sulle corrispondenze in partenza dalle medesime, essendo esse provvedute di un bollo a date.

Era un'anticipazione della fine dei lineari, almeno a livello di fornitura, che infatti fu annunciata subito dopo dal *Bullettino postale telegrafico* n. I del 1891, § 7 in modo estremamente laconico:

In relazione al paragrafo 76 n. II dell'anno 1889 si rende noto che i bolli delle collettorie di 2<sup>a</sup> classe di futura istituzione e quelli da essere rinnovati a collettorie esistenti saranno uguali ai bolli degli Ufizi e delle collettorie di 1<sup>a</sup> classe.

Ovvero dal 1891 anche alle collettorie di 2<sup>a</sup> classe vennero forniti i normali bolli a date. In realtà ciò avveniva già da quasi un anno, secondo quanto fece rilevare Walter Cazzola<sup>6</sup>; i bolli corsivi non dovettero più essere forniti dopo il marzo 1890, visto che le nuove collettorie di 2<sup>a</sup> classe istituite dal 1<sup>o</sup> aprile 1890 in poi, a cominciare da quelle di Sabbio Bergamasco e Villasmudo (Siracusa), risultano dotate sin dall'inizio di normale bollo a calendario. Probabilmente era stato subito messa in atto, anche per quanto riguarda i bolli, la disposizione apparsa sul *Bullettino* n. II del 1890 di equiparare in alcuni casi anche le collettorie di 2<sup>a</sup> classe a quelle di 1<sup>a</sup> e agli uffici; dopotutto nel caso di tassazioni era importante che figurasse la data.

### I miniuffici postali

E alla fine si arrivò all'ultimo passo: la pratica eliminazione di ogni differenza tra uffici e collettorie, e l'attribuzione ai portalettere rurali di competenze che ne facevano dei miniuffici postali ambulanti, su gambe anziché su ruote o scafi.

L'ultima rivoluzione fu resa pubblica dal Regio Decreto 27 novembre 1892, n. 693, "*portante miglioramenti sul servizio della posta rurale*", che però non ebbe immediata attuazione, probabilmente per dar modo agli interessati di mettersi in regola con cauzioni e fidejussioni, cosa che richiese più tempo del previsto e forse necessitò di sollecitazioni. Anche in questo caso "*nell'intento di accordare sempre maggiori agevolezze nel servizio delle Poste alle popolazioni delle campagne*", si ordinava che:

1<sup>o</sup> — Ferme rimanendo le attribuzioni delle collettorie postali di 1<sup>a</sup> classe, sono affidate a tutti gli altri agenti rurali delle Poste (collettori di 2<sup>a</sup> classe e portalettere) le attribuzioni che seguono, in aggiunta a quelle dell'accettazione e del recapito delle corrispondenze ordinarie e dei pacchi, pure ordinari:

a) accettazione di corrispondenze da raccomandare e distribuzione di quelle raccomandate in arrivo, con o senza assegni, nel limite per questi di lire 50;

b) accettazione di corrispondenze da assicurare e distribuzione di quelle assicurate in arrivo, fino a lire 50;

c) accettazione e distribuzione di pacchi postali, con dichiarazione di valore fino a lire 50 o gravati di assegni, pure fino a lire 50;

d) accettazione di vaglia in arrivo, da essere riscossi negli ufizi cui i detti agenti sono aggregati o di denaro per farne emettere, nel limite sempre di lire 50 per operazione;

e) alienazione e pagamento di cartoline-vaglia.

2<sup>o</sup> — I collettori postali di 2<sup>a</sup> classe e gli altri agenti rurali da nominarsi dovranno avere prestato in precedenza una garanzia di lire 200, o mediante cauzione in rendita del Debito pubblico o con deposito in numerario nella Cassa dei depositi e prestiti o mediante fideiussione di due persone solventi ed accette all'Amministrazione.

3° — Per gli agenti già in servizio, che sono provveduti di una cauzione di lire 120, nei sensi dell'art. 7 del regio decreto del 26 aprile 1885, n. 3094 (serie 3<sup>a</sup>), tale cauzione rimarrà invariata.

Quelli che ne mancano dovranno prestare la garanzia di lire 200, di cui nel precedente art. 2, entro tre mesi dal giorno della pubblicazione del presente decreto; il quale termine potrà per ragioni speciali essere protratto per taluni di essi di altri tre mesi, con decreto del Ministro delle Poste e dei Telegrafi.

Le tasse di bollo e di registro per gli atti di cauzione o di fideiussione degli agenti già in servizio faranno carico al bilancio del Ministero delle Poste e dei Telegrafi e saranno pagate coi fondi stanziati pel servizio rurale.

4° — Anche la garanzia dei collettori postali di 1<sup>a</sup> classe, prescritta cogli art. 2 e 3 del regio decreto del 4 febbraio 1883, n. 1245, potrà essere prestata mediante fideiussione come sopra e non dovrà essere inferiore a lire 500 pei collettori da nominarsi, ferme rimanendo le garanzie attuali per i collettori già in servizio.

5° — Il presente decreto avrà effetto dal giorno che sarà determinato con decreto del Nostro Ministro, segretario di Stato, per le Poste ed i Telegrafi.

Nel riportare il decreto, il *Bullettino postale-telegrafico* n. XII del 1892, § 394, forniva alcune interessanti spiegazioni sulle intenzioni e sul da farsi.

Scopo del decreto predetto si è di migliorare in quanto è pel momento possibile, senza aggravio pel Tesoro dello Stato, il servizio rurale, che lascia tuttora tanto a desiderare; al quale oggetto:

a) le collettorie di 2<sup>a</sup> classe sono convertite in una specie di piccoli ufizi, essendo ammesse tutte indistintamente ai servizi delle corrispondenze raccomandate, delle assicurate, dei pacchi con o senza valore, nonché delle caroline-vaglia e sono fatte inoltre servire da intermediarie fra il pubblico e gli ufizi cui trovansi aggregate nella emissione e nel pagamento dei vaglia;

b) è imposto contemporaneamente a tutti i portalettere rurali, senza eccezioni, l'obbligo di prestarsi a fare da intermediari fra il pubblico e gli ufizi o le collettorie cui sono aggregati, in tutte le operazioni di cui sopra.

Trattandosi di servizi che implicano responsabilità, il decreto predetto prescrive che tanto i collettori di 2<sup>a</sup> classe quanto i portalettere debbano prestare una garanzia di lire 200; ma ammette che tale garanzia possa essere prestata non solo dagli agenti già in servizio, che ne mancano, ma anche da quelli che saranno ammessi successivamente, mediante fideiussione di due persone bene accette all'Amministrazione, esonerando ad un tempo gli agenti già in servizio dalle spese di bollo e di registro per gli atti di cui trattasi e mantenendo ferme le garanzie di lire 120 già prestate dagli agenti pure in servizio.

Uguale sgevolezza, di prestare la propria garanzia mediante fideiussione, è estesa ai collettori di 1<sup>a</sup> classe, da essere nominati in avvenire, elevando ad un tempo tale garanzia ad un minimo di lire 500.

La data dell'attuazione del decreto di cui sopra non è per anco determinata, ma il Ministero non la vorrebbe protrarre oltre il 1° marzo 1893; onde importa che le Direzioni provinciali si occupino subito, con alacrità e col massimo impegno, di far prestare la garanzia dai collettori di 2<sup>a</sup> classe e dai portalettere rurali, che tuttora ne manchino. A tale oggetto dovranno indirizzare loro un invito perentorio di mettersi subito in regola, o prestando una cauzione vera e reale, mediante deposito di lire 200 nella Cassa di depositi e prestiti, o mediante vincolo di lire 15 di rendita, oppure presentando idonei fideiussori. (*omissis*)

Il Ministero si riserva poi di far provvedere i bolli e gli altri oggetti occorrenti alle collettorie ed ai portalettere e di dare agli uni ed alle altre le istruzioni necessarie.

In questa occasione occorrerà anche che le Direzioni esaminino accuratamente se debbansi aggiungere nelle campagne altre cassette d'impostazione, e nel caso ne facciano immediata proposta, avendo cura che non manchi mai una cassetta nel punto estremo della corsa di ciascun portalettere. Il Ministero provvederà poi gradatamente siffatte cassette.

Le nuove norme entrarono in vigore con qualche mese di ritardo sul previsto, come ci informa la circolare a stampa n. 11 del 30 aprile 1893, riprodotta anche sul *Bullettino postale-telegrafico* n. VI, giugno 1893, § 205. Con l'aggiunta di un'interessante eccezione per alcune collettorie.

#### **Miglioramenti nel servizio rurale.**

In relazione al par. 394 dei *Bullettini* del 1892 si rende noto che col 16 maggio corrente ha avuto completa esecuzione il R.Decreto del 27 novembre detto anno, n. 693, in forza del quale le collettorie di 2<sup>a</sup> classe sono trasformate in altrettanti ufizi di posta, con attribuzioni più limitate ancora di quelle delle collettorie di 1<sup>a</sup> classe, ma tuttavia assai proficue al pubblico, e sono affidati a tutti gli agenti rurali nuovi e maggiori incarichi.

Per l'esecuzione di siffatti servizi fu compilata apposita Istruzione, stata già distribuita agli ufizi ed alle collettorie di amendue le classi, visto che interessa tutti. (*omissis*) Contemporaneamente furono distribuiti ai collettori di 2<sup>a</sup> classe i bolli e gli altri oggetti occorrenti, come pure gli stampati, dei quali è loro riservato od esteso l'uso colla nuova Istruzione; intorno ai quali stampati si richiama in modo speciale l'attenzione sul nuovo foglio d'avviso n. 1-C. (*omissis*)

Ciò premesso, si rivolgono vivissime raccomandazioni ... affinché per parte di tutti si procuri di aiutare, in ispecie sui primordi, i titolari delle collettorie di 2<sup>a</sup> classe, per metterli in grado di superare felicemente le difficoltà inseparabili da qualsiasi innovazione e di condurre il loro servizio con soddisfazione dell'Amministrazione e del pubblico.

Si raccomanda anche agli ufizi ed alle collettorie di 1<sup>a</sup> classe di adoperarsi in ogni migliore modo affinché i portalettere rurali loro aggregati si rendano ragione delle nuove operazioni che sono chiamati a compiere ed il pubblico sappia di poterne profittare. Converrà in ispecie studiarli di popolarizzare per mezzo loro il servizio delle cartoline-vaglia...

Si informa infine che pel momento le seguenti collettorie di 2<sup>a</sup> classe continueranno a partecipare soltanto al servizio delle corrispondenze ordinarie.

Acque Albule (Tivoli) .....Roma  
Agira Stazione ..... Catania  
Botricello Inferiore .....Catanzaro  
Butera Stazione ..... Caltanissetta  
Caianello Stazione . .....Caserta  
Camuccia... .....Arezzo  
Casino di Terra..... .....Pisa  
Ceprano Stazione... .....Roma  
Casarone Stazione . .....Grosseto  
Civita Castellana Stazione .Roma  
Ellera ..... .....Perugia  
Falconara Sicula Stazione .Caltanissetta  
Frosinone Stazione .....Roma  
Furbara Stazione .... .....Roma  
Giuncano ... .....Perugia  
Laterina Stazione ... .....Arezzo  
Maccarese Stazione .....Roma  
Magliana Stazione . .....Roma  
Metaponto Stazione .....Potenza  
Monteantico Stazione .....Grosseto  
Montorsoli Stazione .....Firenze  
Nera Montoro Stazione ....Perugia  
Omignano Stazione .....Salerno  
Palidoro Stazione ... .....Roma  
Pofi-Castro Stazione .....Roma  
Pontegaleria Stazione .....Roma  
Ponte Ginori .....Pisa

Ponte Valentino Stazione ..Benevento  
Roccapalumba Stazione ....Palermo  
Roccaravindola Stazione ...Campobasso  
Roccasecca Stazione .....Caserta  
San Basilio Stazione .....Potenza  
Santa Marinella Stazione...Roma  
Santa Severa Stazione .....Roma  
Segni Stazione .....Roma  
Torre Melissa Stazione .....Campobasso  
Valsavola... .....Siracusa

I fischietto di posta  
e il bollino misterioso

Con la trasformazione di tutte le collettorie in uffici, anche se “mini” (ma già dall’ottobre 1889 gli elenchi di aggiornamento sui *Bullettini* non erano più separati), per migliorare il servizio postale nelle campagne e montagne d’Italia l’interesse si spostò su altri agenti rurali, cui vennero aggiunte alcune incombenze, o confermate e ufficializzate delle abitudini ormai radicate. A informarci è il *Bullettino postale-telegrafico* n. IV del 1894.

#### **145. Corrispondenze affidate a portalettere rurali od a procacci.**

Nello scopo di favorire le genti di campagna, dimoranti in località isolate ove non esistono cassette d’impostazione, fu fatto obbligo ai portalettere rurali di accettare a mano, durante le loro gite, corrispondenze ordinarie, da avere corso per mezzo della posta.

Le Direzioni e gli ufizi, che hanno alla propria dipendenza portalettere rurali, faranno bene ad accertarsi che siffatto obbligo sia esattamente adempiuto. Dovranno inoltre procurare che anche i procacci, al pari dei portalettere rurali, si prestino nel senso di cui sopra. È però inteso che tanto i portalettere rurali quanto i procacci, dato che ricevano a mano corrispondenze di privati, dovranno consegnarle ai primi ufizi postali cui accedano; i quali ufizi, dopo averle bollate, dovranno metterle in corso nei modi normali.

Nel numero successivo dello stesso 1894, il n. V, compare un’altra notizia al riguardo, di carattere piuttosto tecnico.

#### **180. Istituzioni e modificazioni di servizi di procacciato e di servizi rurali.**

Per ottenere maggiore regolarità nelle proposte di istituzioni e modificazioni di procacciati o di servizi rurali, si dispone che le Direzioni nel fare tali proposte debbano d’ora innanzi:

a) rimettere al Ministero un piccolo disegno topografico delle linee percorse dai procaccia, o di quelle che dovranno percorrere, oppure delle località servite dagli agenti rurali, o che dovranno servire, indicandovi i comuni, borghi, villaggi, parrocchie, ecc. (anche se sprovvisti di stabilimenti postali) situati lungo il percorso o gli itinerari assegnati o da assegnarsi agli agenti stessi, colle distanze fra le singole località e possibilmente col numero degli abitanti di ciascuna di esse.

Sui disegni stessi si dovranno pure accennare le località, nelle quali sarebbe utile collocare piastre d’impostazione, da poter essere facilmente e giornalmente vuotate dai procacci, o dagli agenti rurali.

I servizi esistenti dovranno essere indicati con inchiostro nero, e i nuovi con inchiostro rosso:

b) indicare, quando trattasi di servizi in vigore, l’economia che si possa conseguire, ovvero la maggiore somma occorrente, procurando che l’aumento sia ristretto nei maggiori limiti possibili, in specie per le istituzioni di nuovi servizi, e più di tutti per quelli di procacciato. Oltre l’indicazione della spesa le Direzioni dovranno inoltre riferire se esistano persone idonee, le quali abbiano i requisiti voluti e sieno disposte a disimpegnare i servizi per quelle date somme. Trattandosi di proposte di istituzione di nuovi servizi rurali, o di miglioramento di retribuzioni degli agenti che li eseguono, siano essi collettori o portalettere, le Direzioni dovranno sempre dimostrare se le spese

occorrenti siano compensate dai prodotti di tali servizi, e se i miglioramenti delle retribuzioni sieno in relazione a quelle assegnate agli altri agenti della provincia.

Nelle proposte di collocamento di piastre di impostazione devesi tenere presente che le piastre stesse sono bensì fornite gratuitamente dall'Amministrazione, ma il collocamento e la manutenzione di esse è a carico dei municipi interessati, onde ciascuna proposta deve essere preceduta da opportuni concerti coi municipi stessi.

Interessanti i riferimenti economici: le Poste si rendevano conto dell'esiguità degli stipendi di agenti rurali e procacci, e non volevano grane dai Comuni non preventivamente informati che installazione e manutenzione delle cassette postali erano a loro carico.

E alla fine dopo il famoso corno di posta arrivò il misterioso "fischietto di posta"! Come fosse esattamente non è noto: a differenza del suo nobile antenato, divenuto simbolo stesso della posta, il fischietto postale non ha iconografia: chissà se aveva incise sopra le insegne dell'Amministrazione? A parlarci della gustosa novità è il *Bullettino postale-telegrafico* n. XI, giugno 1895, che riserba anche un'altra sorpresa: la notizia di un bollo molto particolare, molto poco noto, e comunque sino a questo momento di significato misterioso.

### 307. Miglioramenti nel servizio rurale

Nell'intento di andare sempre più migliorando il servizio rurale, il Ministero ha intenzione di attuare due innovazioni, delle quali sarà iniziato quanto prima l'esperienza in cinque provincie (Torino, Cuneo, Novara, Udine e Siena).

Tali innovazioni sono le seguenti:

a) che i singoli agenti sieno provveduti di un piccolo bollo, colla leggenda **R. Poste** e di un cuscinetto per la bollatura, amendue acchiusi entro una scatoletta rotonda di latta, per poter annullare da per sé i francobolli apposti su lettere che sieno consegnate loro a mano, o che eglino estraggano dalle cassette, e che sieno indirizzate lungo il loro percorso;

b) che i singoli agenti sieno ugualmente provveduti di un fischietto per annunciare al pubblico il loro arrivo entro le agglomerazioni di case, poste lungo il percorso stesso od in prossimità di questo.

Col primo provvedimento, già attuato dalle più progredite Amministrazioni straniere, si compierà un vero progresso in quanto che, se attualmente un portalettore rurale riceve durante il suo percorso lettere dirette in altre località, ove debba ancora recarsi, è obbligato a portarle all'ufficio dal quale è mosso, per farvi annullare i francobolli, e solamente colla corsa successiva può distribuirle, mentre in avvenire, annullando da per sé i francobolli, le potrà distribuire subito dopo averle ricevute.

Ne verrà per conseguenza che essi portalettori dovranno aprire le cassette poste lungo il loro percorso ogni qualvolta passino dinanzi a queste, cioè non solo in occasione delle loro corse di ritorno verso gli uffici cui sieno aggregati, ma anche delle corse di andata, per estrarne nel secondo caso le sole corrispondenze distribuibili durante il percorso stesso, lasciandovi le altre, e per estrarne nel primo tutte le corrispondenze indistintamente.

Su quelle da distribuirsi per loro cura, cioè sui francobolli applicativi, dovranno apporre in amendue i casi il bollo di cui sopra; mentre quelle dirette altrove dovranno essere lasciate intatte. Così pure non sarà apposto verun bollo sulle corrispondenze non francate, ovunque dirette, perché i portalettori continueranno a non distribuirle senza che sieno passate per gli uffici, cui spetterà di applicarvi sopra i segnatasse occorrenti. La stessa eccezione varrà per le corrispondenze con francatura insufficiente; della quale insufficienza, quando non sia da per sé manifesta, gli agenti rurali potranno accertarsi facendole pesare in qualche bottega. S'intende che le lettere debbono essere francate in ragione di 5 centesimi per porto ed i giornali e le altre stampe in ragione di 2 centesimi.

Dopo ciò rimarrà ancora più rigorosamente vietato agli agenti rurali di incaricarsi in via privata del recapito di corrispondenze non francate, che ricevano nel corso delle loro gite.


Col secondo poi dei due provvedimenti di cui trattasi, si mira a conseguire l'intento di accelerare le corse dei portalettori, essendo sperabile che le popolazioni dimoranti lungo gli stradali da essi percorsi, o lateralmente a questi, si abituino, allorché attendano corrispondenze, a recarsi loro incontro quando odano il noto fischio.

La somministrazione delle scatolette contenenti bolli e tamponi e dei fischietti sarà fatta quanto prima dall' Economato centrale alle Direzioni delle cinque provincie dianzi indicate e da queste agli ufizi da cui dipendano agenti rurali, che ne debbano essere provveduti. I titolari dei detti ufizi avranno cura di stendere sui tamponi una quantità sufficiente di inchiostro per bollare e di rinnovarlo quando occorra. A quest'oggetto, e per accertarsi che gli agenti rurali tengano ogni cosa in buono stato, esamineranno di tempo in tempo gli oggetti in parola, che gli agenti rurali debbono conservare sempre nelle rispettive borse e della cui conservazione sono responsabili.

Ad amendue i provvedimenti occorre dare la massima pubblicità, onde le Direzioni delle cinque provincie nelle quali se ne farà l'esperimento saranno provvedute di apposito avviso, da essere fatto affiggere in tutte le agglomerazioni di case esistenti nelle campagne. Fra qualche tempo poi le Direzioni stesse faranno conoscere al Ministero il risultato di siffatto esperimento e l'accoglienza che avrà ricevuta dal pubblico.

Il bollino indicato con leggenda "R.Poste" in realtà portava la dicitura RR POSTE inscritta in un cerchio recante sbarrette orizzontali, sul tipo dei vecchi annullatori numerali: evidentemente al momento in cui era stato stilato il comunicato non esisteva ancora un'impronta del nuovo bollo ma solo l'ordine di approntarlo, e la sua definizione avvenne in seguito.

Ma che il bollo a sbarre RR POSTE sia proprio quello indicato in questa comunicazione è confermato dal fatto che i pochi esempi visti in tanti anni si riferiscono proprio alle 5 provincie indicate (anzi, solo a quelle di Novara e Udine, il che fa tra l'altro ritenere che il test non abbia avuto seguito), hanno circolato fra piccole località e non presentano altri bolli oltre a questo.



Cartolina illustrata a rilievo per auguri di buon anno affrancata con un 2 cent. floreale annullato col bollo RR.POSTE. Il particolare annullatore indica solo che partenza e destinazione della corrispondenza erano situate entro il tragitto del procaccia: non avendo il mittente indicato né località di partenza né data, possiamo solo dedurre che il procaccia era quello attivo fra Balmuccia e Varallo, all'epoca in provincia di Novara, e che l'anno era fra il 1901 e il 1904.

#### Una questione di distretto

Sin dagli inizi della storia delle collettorie si era parlato del fatto che, oltre a formare un solo distretto con l'ufficio da cui dipendevano, potevano anche appoggiarsi ad altri uffici, con cui però

non formavano distretto. La chiarezza in proposito aveva una notevole importanza soprattutto a livello tariffario visto che la stessa lettera, ad esempio, a seconda dei casi doveva essere affrancata per 20 cent. oppure solo per 5. Tuttavia fino a che le collettorie erano state un qualcosa di nettamente diverso da un ufficio, sin dal bollo che le distingueva, il problema si era posto abbastanza raramente; ma ora che in pratica erano diventati tutti degli uffici postali che svolgevano praticamente gli stessi servizi e usavano gli stessi bolli, i dubbi relativi al distretto erano diventati più frequenti, persino tra gli addetti ai lavori.

Il *Regolamento generale per l'esecuzione del servizio postale* in vigore dal 1° agosto 1889 era in proposito abbastanza preciso:

Art. 53. Per distretto postale ... si intende il territorio servito da un dato ufficio, direttamente o per mezzo di collettorie e di agenti rurali.

Un comune costituisce un solo distretto, quand'anche vi esistano più uffici.

Ma evidentemente non bastava se si sentì il bisogno di pubblicare sul *Bullettino postale-telegrafico* n. V del 1891 alcune precisazioni, poi riprese e ampliate l'anno dopo sul *Bullettino* n. VI, luglio 1892, al § 177.

Si riassumono qui di seguito le norme da seguirsi nel determinare l'estensione del distretto dei singoli uffici postali, in quanto concerne l'applicazione delle tasse sulle corrispondenze, sui pacchi e sui vaglia:

a) Il distretto di ciascun ufficio comprende il territorio servito dall'ufficio stesso, sia direttamente, sia per mezzo degli agenti rurali che ne dipendano, sia per mezzo delle collettorie di ogni classe ad esso ufficio aggregate;

b) Più uffici costituiscono un solo distretto, quando sono situati nel territorio urbano o rurale di uno stesso comune, anche se servono altri comuni limitrofi, per mezzo di agenti rurali o per mezzo di collettorie di ogni classe;

c) Due uffici situati in comuni diversi si debbono considerare come costituenti un solo distretto, quando uno di essi serva per mezzo di agenti rurali (escluse le collettorie di ogni classe) una frazione dell'altro comune;

d) Più uffici situati in comuni diversi costituiscono del pari un solo distretto, quando ciascuno di essi concorra per mezzo di agenti rurali (escluse le collettorie di ogni classe) nel servire il territorio di altri comuni;

e) Le collettorie sono comprese nel distretto dell'ufficio cui sono aggregate e non fanno distretto da sé. Quando però una collettorìa (senza distinzione di classe) serva una frazione di un dato comune, ma sia aggregata all'ufficio di un comune diverso, essa forma bensì un distretto solo con ciascuno dei due uffici, od in altre parole è compresa nel distretto di ciascuno di essi, ma questi formano tra loro due distretti distinti.

Così pure nel caso che una collettorìa serva più frazioni di comuni diversi, essa costituisce un distretto solo coi singoli uffici dei vari comuni; ma questi uffici costituiscono tra loro distretti distinti, sebbene in ciascuno dei rispettivi distretti sia compresa la stessa collettorìa.

Un'ulteriore precisazione, riguardante le collettorie situate in particolari stazioni ferroviarie, apparve sul *Bullettino postale telegrafico* n. XXIII, dicembre 1895, al § 547.

In relazione al § 177 dei *Bullettini* dell'anno 1892, si dispone che quando una collettorìa situata in una stazione ferroviaria, la quale stazione abbia la denominazione di due o più comuni (per esempio: Spezzano-Castrovillari) la collettorìa formi, per gli effetti delle tasse postali, un distretto solo con ciascuno degli uffici dei due comuni.

È inteso però che ciò non dovrà influire sul distretto proprio degli uffici relativi.

Un'altra comunicazione relativa al distretto postale d'impostazione e agli agenti rurali si può leggere sul *Bullettino* n. I del 1900 al § 7; ed è l'ultima della serie.

A togliere alcuni dubbi manifestati al Ministero si dispone che se, per ragioni di ordinamento del servizio, l'agente rurale di una o più frazioni di un Comune provvisto di ufficio postale deve far capo ad un ufficio di Comune diverso, ciascuno dei due continuerà a formare distretto da sé, ma la frazione o le frazioni saranno considerate comprese nel distretto di ciascuno degli uffici stessi.

Ma questa non è l'unica attenzione verso il servizio rurale da parte dell'Amministrazione: sul *Bullettino postale telegrafico* n. XX, ottobre 1900, al § 488 si può leggere la seguente notizia:

Uno stabilimento nazionale ha offerto di provvedere il ritratto di S.M. il Re in litografia, in foglio di cm 63 per 80, al prezzo di centesimi 45 la copia. I titolari degli ufizi di 2<sup>a</sup> classe e delle collettorie che desiderassero di farne acquisto vorranno... rimetterne l'importo a questo Ministero...

Dal che si deduce che il ritratto del nuovo Sovrano venne fornito gratis alle Direzioni e agli uffici primari, mentre gli altri se lo dovettero comprare. Sempre che volessero avere sempre sott'occhio i baffi di Vittorio Emanuele III.

### Nuovo secolo e vecchie paghe

Col nuovo secolo arrivò non solo un nuovo re ma anche un nuovo *Regolamento generale intorno al servizio postale*, approvato con Regio Decreto 10 febbraio 1901, n. 120, in vigore dal 1<sup>a</sup> marzo 1901. In pratica era una revisione del precedente, con tutte le novità e i cambiamenti apportati nel primo decennio di attività del Ministero delle Poste e dei Telegrafi e in un decennio finale del XIX secolo all'insegna del progresso tecnologico, scientifico, economico e sociale. E per quanto riguarda il servizio rurale era in pratica un semplice riepilogo, sparso tra i suoi 258 articoli.

Art. 103. La facoltà di accettare oggetti da essere spediti in raccomandazione compete alle direzioni ed agli ufizi, compresi quelli fuori del Regno; più alle collettorie ed agli altri agenti rurali delle poste, nonché alle regie navi all'estero, nei modi e nei limiti designati dall'Amministrazione.

Gli agenti rurali ritirano tali oggetti rilasciandone ricevute provvisorie, mentre eseguono le loro corse; salvo a consegnare ai rispettivi mittenti colla corsa successiva la ricevuta definitiva degli ufizi di posta.

Art. 111. Il servizio delle assicurazioni è limitato alle direzioni, agli ufizi, compresi quelli fuori del Regno, ed alle collettorie. Può però estendersi agli agenti rurali, nei limiti di lire 50 e nei modi stabiliti dall'Amministrazione.

Art. 116. ... Il servizio delle corrispondenze gravate di assegno può estendersi alle collettorie ed agli altri agenti rurali, nel limite di L. 50 e nei modi stabiliti dall'Amministrazione.

Art. 138. La vendita di francobolli, di cartoline e di biglietti postali è fatta dagli ufizi, dalle collettorie e dagli agenti rurali delle poste...

Art. 161. ... Gli agenti rurali delle poste, designati dall'Amministrazione, sono autorizzati a ricevere dal pubblico, mentre eseguono le loro corse, somme di denaro non eccedenti lire cinquanta, da farsi convertire in vaglia, oppure vaglia in arrivo già quietanzati da riscuotere, non eccedenti del pari l'importo di lire cinquanta. Colle corse immediatamente successive debbono poi consegnare ai committenti le ricevute regolari degli ufizi postali pei vaglia in partenza, o l'importo dei vaglia riscossi.

Art. 178. Le cartoline-vaglia sono emesse dagli ufizi e dalle collettorie. Nell'atto dell'emissione viene messo il bollo del giorno e da quella data ne decorre la validità... Il pubblico può valersi degli agenti postali rurali tanto per l'acquisto quanto per la riscossione delle cartoline-vaglia nei sensi del precedente art. 161.

Art. 213. ... Tutti gli ufizi aperti al pubblico e le collettorie partecipano al servizio [dei pacchi postali]... Gli agenti rurali delle poste possono accettare in partenza e distribuire in arrivo pacchi ordinari ed assicurati fino a L. 50, anche se gravati di assegno per eguale somma.

Dall'articolo 178 si deduce che ormai tutte le collettorie dovevano avere un bollo a calendario! I vecchi lineari ormai potevano sbucar fuori dal cassetto solo eccezionalmente, in mancanza di altri bolli. E mentre gli uffici cambiavano un'altra volta nome — tranne i principali, tutti gli altri erano ora "ricevitorie", suddivise in tre classi — in pratica ormai il servizio rurale era rappresentato soprattutto dagli agenti rurali che, come spiegava il Palombi<sup>7</sup>, "*rappresentano la Posta in quelle località dove, mancando l'agglomerazione di famiglie e di case, manca l'opportunità di stabilirvi un ufficio*". E non era che il servizio svolto da questi agenti fosse di qualità inferiore a quella di un ufficio postale, come precisava il Fossati<sup>8</sup>.



Non tutti i Comuni d'Italia sono oggi dotati di un Ufficio postale: se parecchi sono quelli serviti da un modesto pedone rurale, non è però vero che questi Comuni difettino di quel servizio che è proporzionato ad uno sviluppo economico e di cui il commercio può direttamente valersi. In questi Comuni, quale minuscolo ufficio ambulante, funziona il Portalettere rurale, cioè il «Pedone», il quale come la collettorìa è autorizzato a consegnare lettere assicurate...

E il Ministro delle Poste nel gennaio 1904 in un suo discorso riassume così la situazione, con dei raffronti positivi rispetto al 1889 e negativi rispetto ad altri Paesi europei:

Gli uffici postali e telegrafici da 5.251 sono diventati 8.116; le collettorie da 963 sono discese a 389, essendo in gran parte passate a uffici di 3ª classe. In totale dunque abbiamo 8.505 uffici.

Il personale è così diviso: impiegati di ruolo 15.668, fuori di ruolo 3.902; procaccia e portalettere 12.471; titolari degli uffici di 2ª e 3ª classe 8.148, supplenti 16.000.

Ma... in Germania ogni cittadino dà annualmente 10 lire all'Amministrazione postale, in Francia 8, nella Gran Bretagna 9, in Italia 2,70! Le ragioni del minor sviluppo dei servizi e quindi della minore rendita in Italia deve ricercarsi nell'insufficienza dei mezzi destinati a questa industria dello Stato... Nella maggior parte dei nostri paesi fanno il servizio di trasporto soltanto pedoni.

Con gli anni però la situazione di questa "Industria dello Stato" migliorò, e in tutti i sensi, stando a una relazione sul servizio postale per il 1914-15 inclusa negli *Atti Parlamentari*.

Le condizioni economiche non liete dei portalettere rurali e dei collettori ad ognuno note, proclamato e riconosciute più volte anche dal Parlamento, hanno dato luogo a nuove persistenti lagnanze da parte di questa numerosa categoria di modesti quanto benemeriti lavoratori a cui precedenti leggi avevano cercato di provvedere, ma purtroppo non in misura adeguata ai bisogni della vita ed al grave e faticoso lavoro da essi compiuto.

Che le retribuzioni fossero scarse è facilmente credibile, quando si consideri che per 10.676 agenti dell'uno e dell'altro sesso la spesa complessiva non oltrepassava lire 4.835.570 cosicché la retribuzione media raggiungeva a mala pena la esigua cifra di lire 453 annue per ogni agente.

Si aggiunge che le retribuzioni, partendo da un minimo di lire 200 annue e stendendosi per diversi tagli, difficilmente raggiungono lire 800, mentre quelle inferiori sono le più numerose. Infatti al 30 giugno 1914 gli agenti erano così ripartiti:

4.573	con retribuzione non superiore a L.	400
4.739	“ .....	“..... da L. 400 a L. 600
1.216	“ .....	“..... da L. 600 a L. 800
148	“ .....	“..... oltre lire 800

---

10.676

L'eloquenza di queste cifre, sufficiente a dimostrare quanto ancora sia basso il livello delle mercedi in confronto con l'opera che si richiede ed in rapporto con l'elevatezza dei salari percepiti dalle altre categorie di lavoratori, dispensa da ulteriori dimostrazioni sulla necessità, anzi l'urgenza, di adottare provvedimenti diretti a migliorare le paghe di questo personale.

Ciò tanto più che il provvedimento non è soltanto suggerito ed imposto da sentimento di equità sociale, ma benanche dalla convenienza del servizio, in quanto che la scarsità del compenso, ognor più accentuata dal continuo aggravarsi delle difficoltà della vita, oltreché dalla insistenza dei reclami degli interessati, è data altresì dalla frequenza delle rinunzie e dalle difficoltà sempre maggiori che si incontrano nella surrogazione dei rinuncianti, principalmente nelle regioni in cui la mano d'opera è ricercata e ben retribuita.

La voce di questi umili, ma utilissimi lavoratori non poteva rimanere inascoltata, e per rendere più tollerabile la loro condizione, dalla illuminata giustizia del Governo venne presentata la legge 16 luglio 1914, n. 687, con la quale la retribuzione dei portalettere rurali e dei collettori è aumentata di cento lire annue per ciascuno, con decorrenza per metà dal 1° gennaio 1915 e per l'altra metà dal 1° gennaio 1915.

La somma complessiva da impegnare a questo oggetto, dato il numero degli agenti, ammonta a lire 1.067.600, cifra indubbiamente apprezzabile, per quanto non possa dirsi larga e generosa in confronto con lo stato di disagio della categoria di personale al cui beneficio è destinata.

Il concetto della uniformità dell'aumento, senza seguire i criteri che in via normale concorrono a determinare l'entità della mercede di ciascun agente e le variazioni successive della medesima, venne suggerito dalla scarsezza generale delle retribuzioni, ugualmente sentita da tutti gli agenti nonché dalla considerazione che la ripartizione delle lire 850.000 assegnate con la precedente legge speciale del 10 luglio 1910 era stata compiuta dalla competente Commissione Reale tenendo conto di questi criteri e calcolando con equità tutti gli elementi di giudizio, talché una più regolare distribuzione delle mercedi ed una certa equiparazione delle medesime poteva fin d'allora ritenersi già raggiunta.

Il miglioramento delle retribuzioni non ha fatto dimenticare la necessità di migliorare ed estendere in equa misura il servizio della posta rurale, che, come si sa, annualmente progredisce e si sviluppa, ma è ancora lontano dal raggiungere una soddisfacente sistemazione. Nel corso dell'esercizio 1914-16 i servizi di portalettere rurale istituiti furono .....

197  
 le collettorie ..... 8  
 in complesso ..... 205

onde il numero totale degli agenti che al 30 giugno 1914 era di 10.676, alla stessa data dell'anno successivo ammonta a 10,881.

La spesa per il servizio della posta rurale ascende ora a ..... L. 5.156.270

mentre al 30 giugno 1914 era di ..... L. 4.835.570

con aumento di ..... L. 320.700

Poi arrivò una guerra, per la prima volta così grande da essere mondiale, che costrinse a ricorrere massicciamente alle donne e persino ai fanciulli (ma allora non era un problema) per assicurare il servizio postale, ancor più importante e attivo con tanta gente al fronte, presumibilmente anche nelle campagne. E dopo la guerra arrivò l'inflazione, a riportare in scena il problema delle retribuzioni, ma stavolta per tutti.



C'è anche il collettore, in posa fingendo di consegnare una lettera, al centro della cartolina illustrata d'inizio secolo con la Piazzetta della Regia Posta di Superga, sulla collina torinese, evidentemente altro punto memorabile oltre alla basilica.

## La Busta Lettera Postale

Il servizio rurale del primo dopoguerra ebbe persino un oggetto postale tutto suo: una specie di biglietto postale preaffrancato mediante francobolli, interamente tappezzato di pubblicità e contenente un foglio di corrispondenza con altre inserzioni a mo' di cornice, che solo ricevitorie e collettorie postali erano autorizzate a vendere, e che si spacciavano con uno sconto di 5 cent. sul valore dei francobolli applicati. Erano i ben noti BLP, o Buste Lettere Postali, creati nel 1920 per favorire la *Federazione nazionale dei Comitati di assistenza ai militari ciechi, storpi e mutilati* (divenuta poco dopo *Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra*) e il *Fondo a favore degli orfani dei militari morti in guerra*, di cui parla il Regio Decreto 29 ottobre 1920, n° 1678, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n° 289 dell'8 dicembre 1920.

Art. I — Con effetto dal 1° dicembre 1920, per la durata di nove anni, ed in eccezione al disposto dell'art. 138 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120, nonché al R. decreto del 23 giugno 1904, n. 412<sup>9</sup>, è concesso alla Federazione nazionale dei Comitati di assistenza ai militari ciechi, storpi e mutilati, avente sede in Roma, via Vittorio Veneto, n. 50, l'autorizzazione di vendere direttamente od a mezzo dei rivenditori autorizzati e con esclusione di tutti gli uffici principali ed agenti postali di ruolo, speciali buste-lettere postali di circa cent. 12 per 16, contenenti avvisi di pubblicità, francate con francobolli comuni al prezzo di cent. 5 in meno (per ogni porto), del valore nominale dei francobolli applicativi.

Art. 2 — I francobolli indicati nel precedente articolo dovranno essere provveduti direttamente dall'Amministrazione delle poste alla Federazione indicata a prezzo normale senza corresponsione di aggio. Dovrà far carico alla Federazione, nei riguardi della propria vendita, l'aggio normale che l'Amministrazione postale corrisponde agli uffici postali ed ai rivenditori.

Le ricevitorie e le collettorie postali che eseguiranno la vendita delle buste-lettere terranno i relativi conti direttamente con la Federazione predetta, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione postale, e separatamente da quelli riguardanti la loro gestione ed i loro resoconti.

I ripetuti francobolli, in eccezione al disposto dell'art. 32, primo comma, e dell'art. 138, quinto capoverso del regolamento predetto, saranno, a cura e spese della Federazione stessa, e con la sorveglianza dell'Amministrazione postale, sovrastampati con le cifre B.L.P. la cui grandezza ed impressione dovranno essere tali a giudizio della ripetuta Amministrazione, da non pregiudicare l'esame della legittimità dei francobolli stessi.

La sovrastampa indicata esclude la facoltà di operare la traforatura dei francobolli.

Art. 3 — I francobolli di cui nei precedenti articoli 1° e 2° saranno ritenuti validi soltanto per la francatura delle corrispondenze incluse nelle speciali buste-lettere della Federazione indicata, mentre se venissero applicati su buste di altra specie, essi dovranno essere considerati come di niun valore ed in tal caso le corrispondenze saranno sottoposte a tassa.

Art. 4 — Gli avvisi di pubblicità da inserire sulle buste-lettere postali a cura della Federazione predetta, a seconda delle norme vigenti in materia, debbono essere di tale natura da non offendere il decoro dell'Amministrazione postale, i principii di moralità, buon costume, ordine pubblico e sentimento patrio.

Ogni tipo di busta contenente la pubblicità, prima di essere posto in vendita, deve essere approvato dal Ministero delle poste e dei telegrafi, a spese della Federazione.

La presenza di interessi filatelici è evidente, sia per la presenza di francobolli soprastampati (che richiedevano un'eccezione alle norme in vigore) quando bastava una semplice "traforatura", sia per aver delegato la soprastampa a dei privati. I francobolli B.L.P. che i nostri cataloghi elencano con dovizia di tipi, varietà e quotazioni anche milionarie non furono infatti soprastampati dall'Officina Carte Valori ma dalla ditta Consorti di Roma, in fogli di 100, "a cura e spese della Federazione stessa". E la soprastampa prescritta dal decreto proprio in deroga all'art. 32 del Regolamento del 1901 secondo cui "i francobolli debbono essere adoperati nello stato in cui sono

*provveduti dall'Amministrazione*" aveva il solo fine di impedirne l'uso da parte del pubblico su buste diverse da quelle su cui questi francobolli erano venduti.

Di queste buste vennero realizzati oltre 110 tipi (o "serie") di buste, che a seconda della destinazione degli avvisi erano suddivise in nazionali o regionali. La distribuzione ebbe inizio nel gennaio 1921: su ogni BLP figurava un solo francobollo soprastampato, visto che lo sconto era fisso, e all'occorrenza si aggiungevano francobolli normali. La corrispondenza poteva essere scritta soltanto sul foglio allegato poiché il biglietto in cartoncino era ricoperto di pubblicità anche all'interno, dove tra l'altro figurava una cartolina staccabile, anch'essa piena di pubblicità, inizialmente intestata *Stampe per accusare ricevuta* oppure *Cartolina di ritorno* e in seguito più semplicemente *Cartolina illustrata*, probabilmente a causa di rimostranze delle Poste per l'istigazione a scantonare le ricevute di ritorno ufficiali, che nel gennaio 1921 costavano 25 cent. anziché i 5 cent. di una stampa.

A non gioire di questo oggetto postale riservato a ricevitorie e collettorie furono i filatelisti, subissati dalle molte "novità" e varietà che la Stamperia Consorti sfornava su commissione dei promotori, tra cui un noto commerciante di francobolli. Tra soprastampe tipografiche e litografiche, cambi di colore, errori di stampa e prove sulle serie Dante, Vittoria e Mazzini, da cedere a cifre opportunamente elevate, ai promotori andava un ricco incasso extra, non previsto dal decreto istitutivo delle BLP anche se facilmente prevedibile. L'ostracismo dei filatelisti e il disinteresse del pubblico fecero sì che, malgrado la concessione fosse valida per nove anni, la produzione venne interrotta nel 1923.

#### Eccezioni rurali

I titolari degli uffici secondari, i ricevitori postali telegrafici e gli agenti rurali avevano anche un loro Istituto di Assicurazione e di Previdenza, che nella seconda metà degli anni '20 ottenne di potersi finanziare con alcune iniziative postali. La prima fu di offrire al pubblico la possibilità di assicurare i pacchi postali per l'interno, ordinari o con valore dichiarato, e dal 1933 anche i pacchetti postali, in regime di secondo rischio (ovvero oltre la cifra già assicurata con le Poste o per casi di forza maggiore), ed anche le raccomandate e i pacchi diretti nel Nord-America: il servizio, iniziato il 1° gennaio 1927, era ottenibile in tutti gli uffici postali utilizzando speciali marche doppie, distribuite e contabilizzate come le altre carte valori postali, che fino all'ottobre 1936 erano intestati alle Assicurazioni d'Italia, cui era stato appaltato il rischio.

Le successive attività dell'Istituto di Assicurazione e Previdenza per i Postelegrafonici – come si chiamò dagli inizi degli anni '30 – derivarono invece da una speciale deroga al divieto di fare pubblicità su oggetti di pertinenza delle Poste, stabilito dal Regio Decreto-legge 7 maggio 1925, che venne sancita dal Regio Decreto 16 dicembre 1929, n° 2185. La prima idea messa in pratica riguardava l'inserimento di pubblicità sui moduli per telegrammi, a cui fecero séguito le affissioni all'interno degli uffici postali su apposite bacheche, standardi e trespolti vari: la ricerca degli inserzionisti necessitava però di gente specializzata, e passarono diverse concessionarie prima che l'Istituto riuscisse ad assicurarsi qualche utile.

#### Il posto ereditario

L'ultima evidenza postale dell'esistenza delle collettorie si ebbe negli anni '30, ma non sul territorio metropolitano. Cinque collettorie istituite in Cirenaica — quella di Cufra probabilmente nel 1933, le altre nel luglio 1935 — ricevettero bolli a date e lineari in cui appariva per la prima volta il termine COLLETTORIA, per esteso o abbreviato. Tali bolli però ebbero breve durata, a causa della promozione delle collettorie a ricevitorie.

A metà degli anni '30 venne elaborato un nuovo *Codice postale e delle comunicazioni*, che fu approvato con Regio Decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 643, e nel quale si parla ancora di collettorie e portalettere rurali persino nei titoli di alcuni "libri" e "titoli", aggiornamenti in orbace dei "tomi" e "capi" o capitoli d'un tempo. Leggendoli si scoprono alcune interessanti evoluzioni e

novità, come l'incarico "ereditario", l'incompatibilità con altri lavori, le ferie per cui si doveva pagare un sostituto, il licenziamento.

LIBRO III  
DELLE RICEVITORIE, AGENZIE, COLLETTORIE  
E DEI SERVIZI DI PORTALETTERE RURALE  
TITOLO I. — PARTE GENERALE

Art. 277. — Le collettorie disimpegnano in via normale, nell'ambito dell'ufficio o della ricevitoria cui sono aggregate, servizi solamente postali, provvedendo altresì a quello di recapito ed eventualmente anche a quelli di trasporto e scambio degli oggetti postali.

I portalettere rurali provvedono principalmente al servizio di recapito.

Art. 278. — Tanto alle ricevitorie quanto alle agenzie, alle collettorie ed ai portalettere rurali possono esser affidati, in via accessoria, altri incarichi di interesse pubblico, che a giudizio del Ministro per le comunicazioni siano ritenuti compatibili col regolare svolgimento del servizio.

TITOLO III.  
COLLETTORIE E SERVIZI DI PORTALETTERE RURALE.

Art. 321. — Per conseguire la nomina ad agente rurale (collettore o portalettere rurale) l'aspirante deve possedere i requisiti prescritti dall'art. 280.

Per quanto riguarda però il titolo di studio gli aspiranti a tali posti debbono provare soltanto di possedere, nei modi stabiliti dal regolamento, il grado di coltura necessaria per poter disimpegnare il servizio.

Art. 322. — I collettori e i portalettere rurali sono tenuti a prestare il giuramento di rito prescritto per i dipendenti dello Stato e debbono risiedere, salva diversa autorizzazione del Ministero, nel territorio del Comune in cui ha sede l'ufficio o la ricevitoria cui sono aggregati.

Art. 323. — I collettori e i portalettere rurali hanno l'obbligo di eseguire il servizio personalmente e di designare persona che, sotto la loro responsabilità ed a loro spese, li sostituisca nel periodo di riposo previsto dall'art. 330 e in caso di malattia o di altro legittimo impedimento. Tali agenti prendono il nome di sostituti, debbono possedere gli stessi requisiti degli agenti effettivi ed essere autorizzati dalla Direzione compartimentale o provinciale.

In via transitoria, i posti possono essere affidati ad agenti provvisori, i quali debbono anche essi possedere i requisiti richiesti per gli agenti effettivi.

Art. 324. — I posti di collettore o di portalettere rurale sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli con le modalità stabilite dal regolamento, salvo i casi di successione e di assegnazione senza concorso, previsti dalla presente legge.

Art. 325. — I posti indicati al precedente articolo sono conferiti, per successione, al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, dell'agente rurale deceduto o dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica.

Gli aspiranti sono ammessi al beneficio previsto dal presente articolo, purché, oltre a possedere tutti i requisiti prescritti, abbiano prestato nell'ultimo decennio almeno due anni di lodevole servizio o come sostituti o come provvisori od anche come agenti effettivi.

Può prescindere da tale biennio di servizio, sempre che la famiglia superstite risulti priva di sufficienti risorse economiche.

Art. 326. — I posti di collettore e di portalettere rurale sono altresì conferiti senza concorso, salvo i diritti di successione e con l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 321, nei casi appresso indicati e cioè:

a) a favore dell'agente rurale sostituto o provvisorio, che abbia prestato in tali qualità almeno sei anni di effettivo e lodevole servizio, anche complessivo, nel posto da conferire, quando questo abbia una retribuzione non superiore a L. 4000;

b) a favore del titolare della ricevitoria trasformata in collettoria od in servizio di portalettere rurale, quando non preferisca il trattamento di cui all'art. 286 della presente legge;

c) a favore dell'agente rurale cui venga soppresso il posto, limitatamente ad altro posto di pressoché uguale importanza;

d) per titoli o motivi speciali, a favore di agenti od ex agenti dello Stato, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, nel limite massimo di dieci all'anno e soltanto per posti disponibili con retribuzione fino a L. 4000.

Art. 327. — Su domanda degli interessati può consentirsi il cambio di posto tra due collettori o tra due portalettere rurali effettivi, la cui retribuzione sia pressoché uguale.

Art. 328. — Le domande degli aventi titolo ai posti suddetti per successione ed in base alla lettera a) dell' art. 326, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nel termine di giorni sessanta dalla vacanza del posto, con la dimostrazione che le condizioni richieste per tali nomine si sono verificate al momento della vacanza stessa.

Le domande degli aspiranti di cui alle lettere b) e c) del citato art. 326 debbono essere prodotte, ugualmente a pena di decadenza, nel termine di giorni sessanta a decorrere dalla data di comunicazione della decisione ministeriale riguardante il posto occupato, che dà loro titolo a conseguire il nuovo posto richiesto.

Le assegnazioni senza concorso delle collettorie e dei posti di portalettere rurale, nonché i cambi tra due agenti, sono sempre deliberati dal Ministro per le comunicazioni, previo riconoscimento della idoneità da parte degli aspiranti, e, nei casi di successione ed in quelli previsti alla lettera a) dell'art. 326, sentito anche il parere della Commissione compartimentale o provinciale delle ricevitorie.

Art. 329. — Le funzioni di agente rurale sono incompatibili con qualsiasi impiego statale di ruolo, con l'ufficio d'insegnante elementare e con tutti quegli incarichi od occupazioni che, a giudizio dell'Amministrazione, siano tali da non consentire l'espletamento di un regolare servizio.

Art. 330. — Gli agenti rurali in servizio effettivo da almeno un anno possono, compatibilmente con le esigenze del servizio, godere di un periodo di riposo da stabilirsi dal regolamento. Durante tale periodo il servizio deve essere disimpegnato per loro conto da idoneo sostituto. L'Amministrazione corrisponderà all'agente rurale, per il pagamento del sostituto, una indennità pari a tanti trentesimi della retribuzione mensile quante sono le giornate di effettiva assenza dell'agente dal servizio entro il limite massimo stabilito.

In caso di comprovata malattia di durata superiore a 10 giorni, e non eccedenti i 30, è corrisposta dall'Amministrazione agli agenti rurali, a titolo di sussidio, una somma per una volta tanto in un anno, anche se trattasi di più malattie, in misura non eccedente la retribuzione di un mese. Per i casi di malattia superiore ai 30 giorni provvede l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37. A tale scopo l'Amministrazione verserà annualmente la somma di L. 100.000 all'Istituto medesimo.

Art. 331. — La retribuzione dei collettori e dei portalettere rurali è stabilita, ed eventualmente modificata, nei limiti della disponibilità del bilancio, in base all'importanza del servizio, al tempo richiesto per disimpegnarlo, al percorso od itinerario stabilito, alle condizioni topografiche del territorio, alla quantità della popolazione agglomerata e sparsa da servire, alle cassette o piastre d'impostazione da vuotare ed alle altre speciali condizioni locali inerenti alla zona assegnata ed al servizio disimpegnato.

Art. 332. — Per quanto riguarda il sequestro ed il pignoramento della retribuzione dei collettori e portalettere rurali valgono le disposizioni dell'art. 301 della presente legge.

Art. 333. — I collettori ed i portalettere rurali sono assicurati contro la invalidità e la vecchiaia, ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e sono iscritti altresì alle altre assicurazioni obbligatorie applicabili per legge a tale personale. I contributi però dovuti dal Ministero delle comunicazioni, nella sua qualità di datore di lavoro, sono indipendenti dal concorso dello Stato previsto negli articoli 4 e 8 del suddetto decreto.

Art. 334. — Tutte le disposizioni contenute nella Sezione III, Capo II, del precedente Titolo II<sup>10</sup>, e quelle degli articoli 311 e 312<sup>11</sup> riguardano anche i collettori e i portalettere rurali, in quanto siano loro applicabili.

I relativi provvedimenti, eccettuate l'ammenda e la diffida, sono presi dalla Commissione compartimentale o provinciale delle ricevitorie.


Nei casi di risoluzione del rapporto di servizio le decisioni della suddetta Commissione divengono esecutorie col visto di approvazione del Ministro, il quale, ove neghi tale visto, rimette gli atti alla Commissione centrale delle ricevitorie.

Queste furono le regole che continuarono a guidare il servizio rurale per diversi decenni, anche in periodo repubblicano, interessando non poca gente: quando nel 1950 una parte della provincia di Trento fu annessa a quella di Bolzano, vi figuravano 10 ricevitorie (3 postali telegrafiche di 1<sup>a</sup> classe, 6 di 2<sup>a</sup> classe e una soltanto postale di 3<sup>a</sup> classe), a cui facevano capo 10 collettorie e 18 portalettere rurali. E all'epoca la retribuzione annua di un agente rurale era di almeno 4.000 lire.

Solo nel 1952 fu annunciato un cambiamento, frutto del lavoro congiunto di ben due Commissioni, *“una composta di funzionari e rappresentanti sindacali e l'altra di rappresentanti di diversi ministeri”*. Se non fosse per il nuovo trattamento dei postelegrafonici, parificato a quello di tutto l'altro personale statale, la novità si sarebbe più o meno limitata a un cambiamento di nome: le ricevitorie diventavano *“uffici locali”* suddivisi in gruppi (fino alla E), le collettorie prendevano il nome di *“agenzie”*, e le vecchie agenzie affidate ai privati assumevano la denominazione di *“recapiti”*.

Col tempo e con il migliorare della situazione economica italiana, le agenzie passarono di grado, fino a sparire, e gli uffici postali minori divennero le ricevitorie. Poi il diffondersi del telefono e della teleselezione anche nei centri più sperduti, l'arrivo dell'automobile in quasi ogni famiglia, l'evolversi dei servizi postali sempre più costretti alle leggi del mercato, e persino la nuova situazione sociale — con fenomeni impreveduti come il fatto che proprio nei centri minori gli anziani non volessero ricevere la pensione nel locale ufficio postale, perché non se ne sapesse in giro l'entità! — portarono a ridurre questi uffici minori, sempre più improduttivi anche se molto attivi, visto che si basavano su una sola persona, la quale svolgeva per metà giornata il lavoro d'ufficio e per l'altra metà quella di recapito.

Con la fine del XX secolo il problema del servizio postale rurale è scomparso in tutti i paesi avanzati: grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, ai media, all'auto e all'informatica oggi l'isolamento — dove e per chi esiste ancora — ha ragioni diverse dalla distanza dai grandi centri. Di qui la chiusura a frotte delle ultime ricevitorie negli anni '90, anche prima che le nuove Poste Italiane S.p.A. potassero ulteriormente i rami per ragioni di bilancio e cambiassero per l'ennesima volta tutti i nomi.



A differenza delle vecchie agenzie postali, in gestione ai privati, dal 1952 le nuove agenzie, equivalenti alle collettorie, mostrano raramente tale termine nei loro bolli: una delle eccezioni è Torrette di Fano, che negli anni '60 era aperta soltanto nei mesi estivi.

- 1 Francesco Gerini, *Appunti sul servizio postale delle Collettorie, La assicurazione*, su *Cursores* n. 6, dicembre 1981, pag. 1
- 2 *Bullettino postale* n. 5, maggio 1887, § 190.
- 3 Circolare a stampa n. 44 del 30 giugno 1887, riportata poi sul *Bullettino postale* n. 7, luglio 1887, § 275
- 4 4 In realtà è il terzo capoverso, riferito alle raccomandate: “La ricevuta deve indicare la data d'impostazione, il numero di registrazione e la natura di ciascun oggetto, il mittente, il destinatario e la destinazione del medesimo, non che la tassa pagata.”
- 5 Come allora venivano anche chiamati i bollettini di spedizione dei pacchi.
- 6 6 Walter Cazzola, *Le Regie Collettorie Postali Italiane*, su *Notiziario A.S.I.F di storia postale*, n. 163 e seguenti, Sorani editore Milano 1977/80
- 7 Adriano Palombi, *Manuale postale*, Hoëpli, Milano 1902
- 7 8 Luigi Fossati, *Il Pragmapoledittico, Dizionario Grafico Itinerante dei Comuni e Frazioni del Regno d'Italia*, 1905:
- 8 9 Il primo affidava lo smercio delle carte valori a tutti — uffici, collettorie, agenti rurali e “spacciatori dei generi di privativa” — mentre il secondo vietava di “venderne o rivenderne a prezzi diversi da quelli nominali”.
- 10 SEZIONE III. — *Disciplina*.  
Art. 304. — I ricevitori sono punibili con: 1) l'ammenda fino a L. 50; 2) la diffida; 3) la penale fino ad un ventesimo della retribuzione annua lorda; 4) la sospensione dalle funzioni e dalla



retribuzione fino ad un anno; 5) la destinazione ad altra ricevitoria di pressoché uguale od anche di minore importanza, in seguito a dichiarazione di incompatibilità dovuta a colpa del ricevitore.

Art. 305. — L'ammenda e la diffida sono inflitte dal direttore compartimentale o provinciale. La penale è inflitta dal direttore generale, intesa la Commissione compartimentale o provinciale delle ricevitorie. I provvedimenti di sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione, di destinazione ad altra ricevitoria e di risoluzione del rapporto di servizio sono presi dal Ministro per le comunicazioni, sentita la Commissione centrale delle ricevitorie. Il Ministro e il direttore generale possono anche applicare le punizioni di grado inferiore.

Art. 306. — La risoluzione del rapporto di servizio ha luogo altresì nei confronti del ricevitore che, o per manifestazioni ostili alle vigenti istituzioni o per atti intesi a paralizzare o intralciare i servizi, non dia più garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri, o che si ponga, comunque, in contrasto con le generali direttive politiche del Governo.

Il provvedimento è preso dal Ministro per le comunicazioni, inteso, in tali casi, il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 307. — La metà dell'importo dell'ammenda e della penale è devoluta a beneficio dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici (gestione orfani del personale delle ricevitorie).

Art. 308. — La risoluzione del rapporto di servizio si verifica di diritto, senza formalità di procedura, per perdita della cittadinanza italiana ovvero in seguito a condanna passata in giudicato per delitti contro la personalità dello Stato, per peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, rapina, estorsione, appropriazione indebita, ricettazione, violazione o sottrazione o soppressione di corrispondenza o per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, nonché per quelli che portano seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, ovvero in seguito a sentenza definitiva di fallimento. È dichiarata la rinuncia di diritto nei confronti del ricevitore che non raggiunga la sede assegnatagli nel termine prefisso.

Art. 310. — Il ricevitore può essere temporaneamente allontanato dal posto per gravi motivi.

- 9 In caso di riammissione in servizio può essergli corrisposta una indennità, da stabilirsi dalla Commissione centrale delle ricevitorie, che, comunque, non superi il presunto utile netto della gestione, relativo alla durata del temporaneo allontanamento, escluso il periodo dell'eventuale sospensione inflitta ai sensi del n. 4 dell'art. 304.

11 Art. 311. — Quando il ricevitore, per ragioni di avanzata età o di salute, sia divenuto incapace al servizio, previ i necessari accertamenti sanitari fiscali, è dispensato per sopravvenuta inabilità fisica con provvedimento ministeriale, sentita la Commissione centrale delle ricevitorie. Uguale provvedimento può essere adottato, intesa la stessa Commissione, nei confronti del ricevitore che venga riconosciuto, per altri motivi, inidoneo all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 312. — Al ricevitore che, per cause non dipendenti da sua colpa, sia riconosciuto incompatibile nella gestione della ricevitoria di cui è titolare, viene assegnata altra ricevitoria di pressoché uguale importanza. Può essergli inoltre assegnata altra ricevitoria di minore importanza quando, o per cause obiettive riflettenti il servizio, o per le di lui condizioni individuali dipendenti da infermità o da naturale decadimento per età, egli non sia più ritenuto idoneo alla gestione della propria ricevitoria, ma si trovi in grado di poter assicurare il regolare svolgimento dei servizi in ufficio meno importante.

- 10 I provvedimenti previsti in questo articolo sono presi dal Ministro per le comunicazioni, sentita la Commissione centrale delle ricevitorie, ed hanno carattere amministrativo.

Ci scusiamo se non abbiamo potuto riprodurre le moltissime altre illustrazioni e le numerose tabelle con dati statistici che figurano nell'originale su Storie di Posta.